

**TESTO COORDINATO - MODALITÀ, PROCEDURE E TERMINI PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE
TURISTICA**

INDICE

Capitolo 1	Programmazione delle strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica
Capitolo 2	Modalità, procedure e termini per l'attuazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di APT Servizi s.r.l.
Capitolo 3	Modalità, procedure e termini per il finanziamento delle attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena
Capitolo 4	Abrogato
Capitolo 5	Obiettivi di semplificazione amministrativa

CAPITOLO 1

PROGRAMMAZIONE DELLE STRATEGIE REGIONALI PER LA PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA

Ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 4/2016 e s.m., le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali. Il documento, denominato "Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale" rappresenta il punto di riferimento propedeutico per:

- l'elaborazione e l'attuazione da parte di APT Servizi s.r.l., dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali e dei progetti tematici trasversali, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 e del comma 4 dell'art. 10;
- l'elaborazione e l'attuazione da parte delle tre Destinazioni turistiche istituite con apposite deliberazioni di Giunta regionale, dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 e al comma 2 dell'art. 6, ricompresi nel documento denominato "Programma di Attività Turistica";
- il finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale e stabiliti nel bando denominato "L.R. 4/2016 e s.m. - Bando per la concessione di contributi regionali ai progetti di promo-commercializzazione turistica presentati dalle imprese";
- il finanziamento dei progetti speciali e delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 7, meritevoli dell'intervento regionale.

Tale atto dovrà contenere, per il triennio di riferimento una parte relativa all'individuazione di obiettivi strategici di carattere generale per la programmazione delle attività di promozione e commercializzazione turistica svolte dai soggetti che operano nell'ambito del sistema regionale dell'organizzazione turistica, che evidenzia strategie, obiettivi, principali prodotti e mercati di intervento.

La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione assembleare, approva le Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale entro il mese di luglio dell'anno precedente al triennio di riferimento.

CAPITOLO 2

MODALITÀ, PROCEDURE E TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI MARKETING E PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI S.R.L.

APT Servizi S.r.l. elabora un Programma triennale dei Progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, che viene presentato in sede di Cabina di Regia regionale, che esprime, di norma entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al primo anno del triennio di riferimento, il parere previsto alla lettera b), comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 4/2016 e s.m.i.

A seguito dell'acquisizione del sopracitato parere della Cabina di Regia e sulla base di quanto stabilito dalla convenzione quadro di durata poliennale stipulata tra Regione e APT Servizi S.r.l. ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e s.m.i., APT Servizi S.r.l. trasmette al Settore competente, entro il 15 gennaio del primo anno del triennio interessato, la propria proposta tecnica e finanziaria per l'attuazione del Programma triennale in oggetto, che è approvata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dalla Giunta regionale, la quale procede contestualmente all'impegno delle risorse per la realizzazione dei Progetti di marketing e promozione turistica relativi all'intero triennio di riferimento e dispone la stipulazione di apposito contratto con la medesima APT Servizi S.r.l.

Qualora, successivamente all'acquisizione del parere della Cabina di Regia sul Programma triennale e nelle more dell'approvazione del Programma triennale da parte della Giunta regionale, APT Servizi S.r.l. rilevi la necessità di avere copertura finanziaria immediata per le attività del primo anno del triennio, potrà immediatamente presentare una proposta tecnica e finanziaria per l'attuazione dei Progetti di marketing e promozione turistica del primo anno, che è approvata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dalla Giunta regionale, con contestuale impegno delle relative risorse. La proposta tecnica e finanziaria per gli anni rimanenti sarà approvata successivamente nei termini e con le modalità sopra indicate.

APT Servizi S.r.l., qualora si renda necessario procedere a modifiche o integrazioni sostanziali dei contenuti del Programma triennale relativamente al secondo e terzo anno del può elaborare delle proposte di aggiornamento per il periodo rimanente, che vengono presentate in sede di Cabina di Regia regionale per l'acquisizione, di norma entro il 31 ottobre di ciascun anno, del relativo parere. Successivamente APT Servizi S.r.l. trasmette al Settore competente l'aggiornamento della proposta tecnica e finanziaria per l'attuazione del Programma triennale per il periodo rimanente, che è approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

I Progetti di marketing e promozione turistica possono essere approvati anche per stralci funzionali e/o con integrazioni, avendo a riferimento le risorse regionali disponibili, nonché le esigenze straordinarie determinate anche da particolari condizioni, quali situazioni di criticità registrate su specifici mercati, criticità metereologiche/ambientali, crisi internazionali.

Nell'ambito dei Progetti di marketing e promozione turistica APT Servizi s.r.l. può prevedere anche l'inserimento delle azioni per i prodotti tematici trasversali di cui al comma 4 dell'art. 10 della L.R. 4/2016 e s.m.i.

APT Servizi s.r.l., nell'ambito della funzione di coordinamento prevista dal medesimo riferimento di legge ed al fine di elaborare un programma di azioni coordinate, può avvalersi di un tavolo di coordinamento cui partecipano i rappresentanti delle Destinazioni Turistiche interessate. Il tavolo di lavoro è integrato con altri soggetti pubblici e privati avendo a riferimento la tipologia delle tematiche di riferimento.

CAPITOLO 3

MODALITÀ, PROCEDURE E TERMINI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE E DEL TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA

1. Presentazione del Programma delle Attività Turistiche

Entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, ciascuna Destinazione Turistica e il Territorio Turistico Bologna-Modena devono presentare la domanda per il finanziamento regionale di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) e all'art. 6, comma 4 della L.R. 4/2016 e succ. mod., alla Regione Emilia-Romagna, Settore competente in materia di turismo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

Alla domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Destinazione Turistica, o nel caso di cui all'art. 12bis della L.R. 4/2016 e ss.mm. firmata congiuntamente dai legali rappresentanti della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, deve essere allegato il Programma delle Attività Turistiche.

Il Programma delle Attività Turistiche dovrà essere predisposto in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle Linee guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento.

Il Programma delle Attività Turistiche si compone del Programma di Promo-Commercializzazione Turistica (P.P.C.T.) e del Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.).

In termini di periodo temporale di riferimento:

- il Programma Turistico di Promozione Locale deve includere le attività di Promozione Locale previste per l'anno successivo;
- il Programma di Promo-Commercializzazione Turistica può invece includere, in alternativa, a discrezione della Destinazione Turistica/Territorio Turistico:
 - ✓ un programma annuale delle attività di Promo-Commercializzazione Turistica previste solo per l'anno successivo;
 - ✓ un programma pluriennale delle attività di Promo-Commercializzazione Turistica previste per il successivo triennio. Il triennio interessato deve coincidere con il periodo temporale di vigenza delle Linee guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale, in coerenza con le quali il Programma deve essere predisposto.

In fase di prima attuazione, per il 2026, il P.P.C.T. potrà avere durata annuale oppure durata biennale, per il periodo

2026-2027, corrispondente al periodo residuo di validità delle Linee guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale attualmente vigenti. In questo secondo caso, le integrazioni ai Programmi di Promo-Commercializzazione Turistica a copertura dell'annualità 2027 dovranno essere presentate entro il 31/01/2026.

2. Contenuti del Programma delle Attività Turistiche

Il Programma delle Attività Turistiche deve contenere:

- a) le Linee strategiche programmatiche per lo sviluppo dell'attività di promo-commercializzazione turistica del territorio di riferimento, elaborate in forma di relazione illustrativa di carattere generale del programma;
- b) il Programma di promo-commercializzazione turistica che deve comprendere:
 - una scheda tecnica che indichi i progetti che si intendono realizzare, con indicazione di obiettivi, mercati e target di domanda da privilegiare, le singole azioni programmate indicando gli strumenti che si prevede di utilizzare, il costo dei progetti e la suddivisione delle spese fra mercato interno e mercati esteri.
 - una scheda finanziaria di carattere generale riportante la fonte delle entrate previste e la spesa complessiva, comprensiva di IVA, indicandone il totale complessivo e la suddivisione per ciascuno degli anni del periodo interessato. Nel caso in cui il Programma si rivolga sia al mercato italiano che al mercato estero, la spesa dovrà essere suddivisa per le rispettive quote e la quota per il mercato italiano dovrà essere maggiore rispetto a quella per il mercato estero;

Con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 12 bis della L.R. 4/2016 e ss.mm., la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e la Provincia di Modena elaborano un programma unitario di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena, a partire dall'individuazione delle azioni che afferiscono ai temi trasversali che interessano l'intero territorio turistico di Bologna e Modena.

Ogni linea di azione dovrà individuare le risorse necessarie al suo sviluppo, indicando l'Ente (Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica o Provincia di Modena) individuato per la sua attuazione.

Il programma presentato unitariamente alla Regione dovrà espressamente individuare, sulla base di quanto sopra, le percentuali di budget previsionale a carico rispettivamente della Città Metropolitana di Bologna in funzione di

Destinazione turistica e della Provincia di Modena, sulla base delle quali sarà successivamente assegnata dalla Regione la corrispondente quota di contributo.

c) il Programma Turistico di Promozione Locale che deve comprendere:

- i Servizi Turistici di base dei Comuni e delle Unioni di Comuni

Questo ambito comprende sia gli interventi di accoglienza, che gli interventi di animazione e intrattenimento turistico.

- i Progetti di Promozione Turistica di interesse locale

In questo ambito di attività rientrano i progetti che vengono realizzati per promuovere l'immagine, le peculiarità e le caratteristiche di qualità dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nell'area vasta di riferimento.

Con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 12 bis della L.R. 4/2016 e ss.mm., la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena elaborano altresì un unico Programma turistico di promozione locale, con criteri di selezione omogenei, pur tenendo conto delle peculiarità territoriali, suddiviso in due linee di finanziamento che afferiscono rispettivamente ai soggetti beneficiari del territorio metropolitano e del territorio della provincia di Modena, di cui sono rispettivamente soggetti attuatori la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e la Provincia di Modena.

Il Programma presentato unitariamente alla Regione dalla Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e dalla Provincia di Modena, dovrà espressamente individuare, sulla base di quanto sopra, le percentuali di budget previsionale a carico rispettivamente della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, sulla base delle quali sarà successivamente trasferita dalla Regione la corrispondente quota di risorse.

Il Programma delle Attività Turistiche deve essere realizzato, per ciascuna annualità del periodo interessato, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, salvo la concessione di proroghe su motivata richiesta. Nel caso in cui uno o più progetti, azioni, iniziative non vengano realizzate, il finanziamento regionale per l'annualità corrispondente verrà ridotto proporzionalmente.

3. Modalità procedurali e misura del finanziamento regionale

Il Settore competente in materia di turismo della Direzione regionale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa:

- acquisisce il parere della Cabina di Regia regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera b) punto 2 della L.R. 4/2016 e ss.mm.;
- acquisisce da APT Servizi s.r.l. il parere sui progetti del Programma da realizzarsi sui mercati esteri;
- verifica che le azioni del Programma da realizzarsi sul mercato italiano siano prevalenti rispetto all'intero Programma;
- valuta il Programma delle Attività Turistiche di ciascuna Destinazione Turistica e del Territorio Turistico Bologna-Modena tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza con le Linee guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento nonché della congruità, incisività ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel Programma stesso.

Il finanziamento regionale al Programma di promocommercializzazione turistica può essere concesso quale contributo in misura fino al 90% della spesa complessiva ammissibile, limitatamente alle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Per la realizzazione del Programma di promocommercializzazione turistica sono ammesse, per ciascuna annualità del periodo interessato, spese generali forfettarie in misura fino al 10% della spesa ammissibile relativa alle azioni progettuali del medesimo programma.

Il finanziamento regionale al Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) è erogato quale trasferimento nel limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o, in caso di P.P.C.T. triennale, della prima annualità del periodo temporale di riferimento, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare il finanziamento dei Programmi delle Attività Turistiche sulla base delle risorse stanziare sui pertinenti capitoli di riferimento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna e del riparto dei budget finanziari stabiliti per ciascuna Destinazione Turistica e per il Territorio Turistico Bologna-Modena, dopo apposita variazione di bilancio operata secondo quanto richiesto dalle Destinazioni Turistiche e dal Territorio Turistico Bologna-Modena in merito alla suddivisione del

complessivo budget assegnato tra contributo per Programma di promo-commercializzazione turistica e trasferimento per Programma turistico di promozione locale.

4. Richieste di modifica o di integrazione dei Programmi.

Le eventuali richieste di modifica del Programma delle Attività Turistiche per l'anno in corso devono essere trasmesse al Settore regionale competente in materia di turismo entro il mese di ottobre dell'anno di riferimento.

In caso di Programma di promo-commercializzazione turistica di durata triennale, qualora si rendesse necessario procedere a modifiche sostanziali dei contenuti del P.P.C.T. o eventuali integrazioni, in caso di stanziamento di risorse aggiuntive, per gli anni successivi al primo, queste devono essere trasmesse al Settore regionale competente in materia di turismo entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Restano in ogni caso possibili integrazioni dei programmi in caso di stanziamento di ulteriori risorse ad hoc, secondo le tempistiche previste dai relativi provvedimenti.

Il sopracitato Settore provvede a verificare che le modifiche e le integrazioni proposte garantiscano:

- il mantenimento della coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento;
- il mantenimento delle caratteristiche di congruità, incisività ed efficacia da parte delle azioni modificate avendo a riferimento il Programma originario, così come approvato dalla Giunta regionale.

L'utilizzo di eventuali economie di spesa deve essere finalizzato al rafforzamento di progetti, azioni, iniziative già previste dal Programma delle Attività Turistiche oppure per la realizzazione di nuovi progetti, azioni, iniziative coerenti con le Linee strategiche di cui alla lettera a) del paragrafo 2.

Il Dirigente competente, con propria determinazione, successivamente alle sopracitate verifiche provvede ad approvare o a non approvare le modifiche e/o l'utilizzo delle eventuali economie.

Nel caso in cui una Destinazione Turistica o il Territorio Turistico Bologna-Modena, per sopravvenute e straordinarie esigenze, ritenga opportuno e/o necessario ottimizzare la realizzazione del proprio PTPL con uno specifico progetto integrativo, ne può chiedere il finanziamento alla Regione

che, tenuto conto delle eventuali risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, lo valuta secondo le modalità stabilite al precedente punto 3.

5. Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali

5.1 Liquidazione dell'acconto

Su richiesta dell'Ente beneficiario, il Dirigente regionale competente in materia di Turismo provvede a liquidare, per ciascuna annualità, un acconto per ciascun programma di cui si compone il Programma delle Attività Turistiche, previo ricevimento di un atto amministrativo con il quale l'ente beneficiario certifica:

- per il Programma di promo-commercializzazione turistica: l'ammontare delle obbligazioni assunte fino a quel momento per le quali sussista la condizione di esigibilità nell'anno di riferimento, con l'indicazione dei relativi atti di impegno, per la quota di spesa ammessa corrispondente alla percentuale di acconto richiesta, fino al 50% del totale del contributo concesso;
- per il Programma Turistico di Promozione Locale: la condizione di esigibilità nell'anno di riferimento per la quota del trasferimento richiesto in acconto fino al 100% del totale del trasferimento concesso.

Con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 12 bis della L.R. 4/2016 e ss.mm., la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e la Provincia di Modena dovranno specificare gli importi riferiti ai due enti.

Le attività connesse agli importi già liquidati a titolo di acconto dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e non potranno pertanto essere richieste proroghe per la loro realizzazione.

5.2 Liquidazione del saldo

Gli Enti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione e la richiesta di liquidazione del saldo, per ciascuna annualità, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ciò al fine di consentire che l'eventuale quota dovuta a saldo possa essere conservata tra i residui passivi dell'anno precedente.

La liquidazione del saldo viene disposta a seguito della presentazione della seguente documentazione di consuntivo, che deve essere approvata con apposito atto amministrativo da inviare alla Regione:

- una Relazione tecnico-finanziaria dalla quale risultino gli obiettivi raggiunti e i singoli progetti realizzati, suddivisa in due sezioni distinte:
 - sezione 1: rendicontazione a consuntivo del Programma di promo-commercializzazione turistica;
 - sezione 2: rendicontazione del Programma Turistico di Promozione Locale.
- un conto consuntivo, redatto per ogni progetto compreso nelle due sopracitate sezioni, dal quale risultino gli importi delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori.

Il sopracitato atto amministrativo e i relativi allegati devono essere inviati anche qualora sia stato liquidato, ai sensi del precedente punto 5.1, il 100% del trasferimento assegnato al Programma Turistico di Promozione Locale.

Con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 12 bis della L.R. 4/2016 e ss.mm., la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e la Provincia di Modena dovranno adottare specifici propri atti amministrativi di approvazione della unitaria documentazione di rendicontazione, da cui risulti la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del Programma rispettivamente dai due enti.

Qualora in sede di rendicontazione risultino liquidabili importi inferiori agli eventuali acconti già erogati, l'Ente beneficiario è tenuto alla restituzione della differenza, entro 30 giorni dalla richiesta della Regione.

In caso di slittamento della realizzazione di parte delle azioni previste all'anno successivo a quello di riferimento, la richiesta di proroga, debitamente motivata, deve essere approvata con apposita determinazione del Dirigente competente, fatta salva l'impossibilità di autorizzare proroghe a fronte di acconti già erogati, come indicato al precedente punto 5.1.

Il contributo al Programma di promo-commercializzazione turistica è liquidato nella misura massima del 90% della spesa rendicontata ammessa e comunque nel limite dell'importo concesso.

Il trasferimento per il Programma Turistico di Promozione Locale è liquidato nella misura massima del 100% della spesa rendicontata ammessa e comunque nel limite dell'importo concesso.

CAPITOLO 4

Abrogato

CAPITOLO 5

OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di attuare i principi stabiliti dalla Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 concernente: "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione", il dirigente regionale competente in materia di turismo è autorizzato, con proprio atto amministrativo:

- a) a modificare, integrare, migliorare le procedure previste dai precedenti capitoli 1, 2, 3 e 4;
- b) a predisporre la modulistica eventualmente necessaria per garantire ogni utile elemento di semplificazione, trasparenza, chiarezza e per determinare la massima semplicità dei rapporti tra i soggetti interessati e le strutture regionali competenti, nonché adeguarla ad eventuali aggiornamenti normativi;
- c) a modificare le disposizioni contenute nel presente atto per perseguire la più ampia informatizzazione dei procedimenti previsti dal medesimo atto.

Il dirigente competente in materia di turismo favorisce, attraverso l'utilizzo dei più adeguati strumenti di diffusione e comunicazione, l'accesso alla documentazione prodotta dalle strutture regionali ed inerente alle procedure previste dal presente atto con le migliori modalità avendo a riferimento la facilità, semplicità, velocità di reperimento della documentazione e delle informazioni ad essa collegate.